BOZZA CONVENZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 124 DEL 15/07/2014

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

CONCESSIONE DI UNA SUPERFICIE DI TERRENO DEMANIALE, SITA IN LOCALITA' MONTE RASU, AGRO DEL COMUNE DI BONO NELL'UGB MONTE PISANU - COMPLESSO FORESTALE GOCEANO.

L'anno duemilaquatordici addì ____ del mese di _____, in Cagliari nella sede dell'Ente Foreste della Sardegna in Viale Merello n° 86 - Cagliari, avanti a me Dott.ssa Loredana Strina, Ufficiale Rogante degli atti dell'Ente Foreste della Sardegna da stipularsi in forma pubblico-amministrativa giusta determinazione del Direttore Generale n° 7 del 21.02.2002, senza l'ass istenza dei testimoni avendovi i comparenti concordi e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi da una parte: ----------

- Il Dott. xxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxxxx, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Foreste e/o suo delegato e/o Direttore del Servizio Territoriale di Sassari, con sede in Cagliari Viale Merello, 86 - Codice Fiscale 02629780921, il quale interviene al presente atto, non in proprio bensì in nome e per conto del predetto "Ente Foreste della Sardegna" .

dall'altra parte:

Il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Sassari con sede legale in Sassari nella Piazza Conte Moriana n°1, Codice fiscale n. xxxxxxxxxxxxxxxx, che in seguito verrà chiamata concessionario rappresentato dal Comandante Provinciale Dr. Angelo Porcu, domiciliato per la carica rivestita nella Piazza Conte Moriana n°1, identificato con carta di identità n° xxxxxxxxxxxxx rilasciata in xxxxxxxxxxxxx il xxx.xxx.xxxx, il quale interviene in qualità di Comandante

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari in virtù della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a rogito del dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Notaio in xxxxxxxxxxxx. ----------

Detti comparenti, della cui identità personale ed anzidetta qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, in forza della quale convengono e stipulano quanto segue:----------

PREMESSO

- che in data 18/06/2013 con deliberazione n°70 il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione dell'area demaniale della superficie di m^2 12,00 (3,00 m x 4,00 m) per il posizionamento delle apparecchiature necessarie per il Soccorso Pubblico di telecomunicazione CNVVF su un traliccio di nuova realizzazione, e all'interno di un prefabbricato, sita nella località Monte Rasu agro del Comune di Bono, distinto nel N.C.T. nel Foglio 9, mappale 20, per la durata di anni 9 rinnovabile non tacitamente previa richiesta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza, dietro corresponsione di un canone annuo da versare anticipatamente dell'importo pari a € 990,00 annui da rivalutare annualmente secondo Indici ISTAT. ----------

- Che l'impianto in progetto andrà a sostituire l'impianto esistente nella stessa località su altra posizione oramai ritenuta non più confacente per le esigenze del concessionario; ----------

- che nella succitata delibera il parere favorevole è stato subordinato allo smantellamento dell'impianto vecchio esistente con il ripristino ambientale e il conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata; all'acquisizione della documentazione redatta da tecnico abilitato comprovante il rispetto dei valori di esposizione a campi elettromagnetici ai sensi della normativa in vigore in materia di sicurezza (D.lgs 81/08 art. 208 - All. XXXVI lettera A, e lettera B e s.m.i.), oltrechè

l'autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, e il nulla osta da parte del C.F.V.A. che asseveri la non interferenza con i canali della rete radio regionale e di protezione civile, fornite a cura e spese della concessionaria;

- Che in data 15.07.2013 con nota orit. D.G. n°9617, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha presentato una variante al progetto con conseguente aumento di superficie demaniale da concedere;

- In data 26.09.2013 con nota prot. D.G. n°11949 il Servizio Territoriale di Sassari ha espresso parere favorevole per la variante del progetto rimanendo invariate tutte le altre prescrizioni impartire con i pareri precedenti;

- In data 07.05.2014 con deliberazione n° 85 il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna ha annullato la delibera n°70 del 18.06.2014, esprimendo nella stessa e nella stessa parere negativo per la concessione dell'area demaniale della superficie di mq. 22,00 (progetto di variante), e prevedendo di incaricare il Servizio Territoriale di Sassari di effettuare i necessari sopralluoghi congiunti con i Vigili del Fuoco, per poter determinare l'area da concedere per il posizionamento dell'impianto senza determinare condizioni sfavorevoli per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente Foreste. ----------

- In data 15.05.2014 con nota n°6167 la Direzione Generale ha richiesto al Servizio Territoriale di Sassari di predisporre apposito sopralluogo con i Vigili del Fuoco per determinare la nuova posizione dell'area da concedere. ----------

- In data 23.06.2014 con nota prot. n°91110 (ns. prot. n°8056 del 24.06.2014), il Servizio Territoriale di Sassari ha inviato la relazione tecnica integrativa. ----------

- In dat xx/07/2014 con delibera n° xxxx il C.d'A. dell'Ente Foreste ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione dell'area demaniale della superficie di m^2 22,00 (4,00 m x 5,50 m) per il posizionamento delle apparecchiature neces-

sarie per il Soccorso Pubblico di telecomunicazione CNVVF su un traliccio di nuova realizzazione della altezza massima di m. 12,00, e all'interno di un prefabbricato, sita nella località Monte Rasu agro del Comune di Bono, distinto nel N.C.T. nel Foglio 9, mappale 20, per la durata di anni 9 rinnovabile non tacitamente previa richiesta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza, dietro corresponsione di un canone annuo da versare anticipatamente dell'importo pari a € 1.153,50 annui da rivalutare annualmente secondo Indici ISTAT. ----------

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, concordi stipulano quanto segue: ----------

ART. 1

L'area che si concede alla concessionaria della superficie pari a m^2 22,00 (4,00 m x 5,50 m), è sita in loc. "Monte Rasu" agro del Comune di Bono, distinta nel N.C.T. nel Foglio 9, mappale 20, ricadente nella Foresta Demaniale di Monte Pisanu, meglio identificata, per la porzione ed il perimetro, nell'allegato **"A"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. ----------

L'Ente Concedente dichiara che sulla Porzione Concessa, di cui dispone in concessione novantovennale in forza della legge regionale n° 24 del 9 giugno 1999 e s.m.i., non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Concessa. ----------

ART. 2

La durata della concessione è stabilita in anni 9 a decorrere dalla data di sotto-

scrizione del presente atto. ----------

È espressamente esclusa la possibilità di tacito rinnovo e invece rimessa alla concessionaria la possibilità di domandare al concedente con istanza scritta da presentare almeno 180 giorni antecedenti la scadenza di quella in essere, il rinnovo, per uguale o diverso periodo comunque non superiore a nove anni, della concesione medesima, e successiva approvazione da parte del C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna. ----------

È comunque escluso alcun onere od obbligo di rinnovare la concessione e invece rimessa alle parti ogni libertà in ordine al non rinnovo o in ordine al rinnovo secondo differenti termini e condizioni da concordarsi.----------

La Concedente consente, invece, che la Concessionaria possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Concedente mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. ----------

La Concessionaria riconoscerà alla Concededente solo il corrispettivo maturato sino alla data del completo ripristino dell'area concessionata. ----------

ART. 3

Il canone annuo per la concessione dell'area è stato stabilito ai sensi dell'**All. A** della delibera del C.d.A. n°53 del 19/04/2011 nella misura di € 1.153,50 (diconsi € millecentocinquantatre/50) e relativamente proporzionato per le frazioni di anno. Detto canone dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno, e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT riferiti al dicembre dell'anno precedente. ----------

L'obbligo di corresponsione nella misura indicata al precedente comma decorre dall'avvenuto ottenimento per la concessionaria di ogni autorizzazione per la ese-

cuzione delle lavorazioni utili e necessarie all'impianto e comunque non oltre 12 mesi dalla data della presente concessione. ----------

ART. 4

É vietata la sub-concessione diretta da parte del concessionario a qualsiasi altra persona fisica o giuridica ----------

Eventuali richieste di sub concessione ricevute dalla concessionaria, e dalla stessa ritenute accettabili, saranno inoltrate all'Ente concedente il quale si riserva compiere ogni valutazione ed esercitare ogni discrezione del concedente circa l'autorizzare la sub concessione delle aree o di parte di esse. ----------

La concessionaria ha obbligo, eventualmente autorizzata la sub concessione a terzi, di trasmettere all'Ente concedente copia del contratto di sub concessione e versargli, contestualmente al pagamento del canone dell'anno corrente, il 50% dei corrispettivi contrattualmente dovuti dalla sub concessionaria alla concessionaria per l'anno precedente a quello per cui è pagato il canone di concessione. ---

ART. 4 BIS

Prima del versamento del canone aggiuntivo dei sub concessionari, la concessionaria dovrà determinarlo secondo quanto stabilito nel precedente articolo 4) e sottoporlo ad approvazione del concedente il quale provvederà ad emettere regolare fattura che farà pervenire alla Conduttrice in originale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'annualità di riferimento. ----------

ART. 5

Al termine, naturale o anticipato, della concessione, è obbligo della società concessionaria rimettere a sue cure e spese in pristino l'area con rimozione di ogni apparecchiatura ed impianto, solo salva la recinzione che rimarrà in esclusiva proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna. ----------

L'area concessa dovrà, terminata naturalmente o anticipatamente la concessione, essere riconsegnata nello stato di fatto e diritto tenuto al momento di concessione libera da persone e/o cose. ----------

È dato alla concessionaria il supplementare termine di giorni sessanta successivi alla scadenza o termine della concessione per provvedere alla consegna secondo i precedenti termini di fatto e diritto. L'inutile decorso del termine comporterà onere e diritto per l'Ente concedente di provvedervi di propria iniziativa e con risorse proprie domandandone ristoro, salvo il maggior danno, alla concessionaria. -------

ART. 6

La Società concessionaria dovrà limitarsi all'utilizzo dell'area concessa secondo il progetto presentato all'Ente Foreste preliminarmente alla richiesta di autorizzazione, qualora intendesse apportare modifiche alle opere previste in progetto, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzata dall'Ente concedente. --------

ART. 7

La costruzione delle opere e degli impianti, così come il loro esercizio per le attività della società concessionaria, non deve recare danni alle persone e al patrimonio forestale, e la società stessa dovrà attenersi a tutte le disposizioni che l'Ente concedente impartisce per la equilibrata e compatibile gestione delle aree. ----------

ART. 8

Sono autorizzati ad accedere agli impianti per la manutenzione ordinaria e straordinaria fino ad un massimo di 8 persone per singolo intervento i cui nomi verranno comunicati al Servizio Territoriale di Sassari; le predette persone, che agiscono in nome e per conto della concessionaria, potranno accedere agli impianti installati nella foresta demaniale esibendo autorizzazione scritta predisposta dal Servizio territoriale dell'E.F.S.; gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni impartite e agli

orari d'accesso che verranno fissati dal Servizio stesso per definiti giorni della settimana. ----------

ART. 9

Prima di iniziare i lavori per l'esecuzione delle opere il concessionario dovrà fornire all'Ente Foreste la copia del progetto approvato e di tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio dell'impianto, comunicare il nominativo effettivo e/o la ragione sociale della Ditta esecutrice dei lavori, segnalare il nominativo del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto e il crono programma dei lavori. ----------

In posizione visibile dovrà essere installato nel sito un cartello in materiale resistente, di dimensioni adeguate, con indicati i seguenti dati dell'impianto: - Stazione cellulare per la società Nome……. - Bande di Frequenze di Lavoro…….. N……..celle, potenza di uscita per singolo trasmettitore……..W, per un totale di……W - Potenza Effettiva Irradiante (Effective Radiated Power - ERP)…… - Altezza del centro dell'antenna m……. ----------

A fine lavori, il concessionario dovrà fornire all'amministrazione concedente copia del documento che attesta l'avvenuto accertamento di conformità e di ispezione dell'impianto da parte di un Tecnico Comunale o di un professionista di fiducia dell'amministrazione comunale. ----------

Inoltre dovrà comunicare all'Ente concedente le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi come in origine, al termine della scadenza del contratto. ----------

ART. 10

La Concessionaria manterrà sollevata ed indenne l'Ente Concedente da qual-siasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati in occasione della realizzazione, dell'utilizzo e della gestione dell'impianto

di telefonia, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della Concessionaria medesima. ----------

La Concessionaria solleva l'Ente Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni non imputabili a colpa o dolo dell'Ente Concedente che possano derivare all'impianto a causa del fatto doloso o colposo da parte di terzi. ----------

La Concessionaria dovrà attenersi a tutte le disposizioni che l'Ente concedente impartirà per ragioni di ordine pubblico e sicurezza. ----------

Il Concessionario per l'attività che si accingerà a svolgere dovrà essere provvisto di idonea polizza assicurativa RCT, a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi, per qualsiasi lesione arrecata a persone e/o danno a cose, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). ----------

L'assicurazione ha durata annuale con obbligo della Conduttrice del rinnovo alla

Tale copertura si dovrà estendere al rischio locativo ed al ricorso terzi. ----------

La Concessionaria si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di telecomunicazioni ed a quelle che vengono emanate dai competenti organi durante il periodo di validità della presente concessione. Dovrà inoltre far eseguire ogni 24 mesi, ma solo dietro richiesta scritta dell'Ente concedente, le misurazioni in sito delle onde elettromagnetiche per l'accertamento del rispetto dei parametri di legge . ----------

La Concessionaria ha, per ogni effetto e conseguenza, la custodia dell'area concessa. ----------

ART. 11

Gravi inadempimenti o violazioni anche a solo una, o più, delle singole disposizioni del presente atto determina risoluzione, se esercitato il relativo diritto a farla vale-

re, della concessione medesima, solo qualora siano decorsi inutilmente 30 giorni dalla diffida scritta ad adempiere inviata tramite A/R da parte della Concedente alla Concessionaria. ----------

ART. 12

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico della Concessionaria.----------

ART. 13

Per quanto non previsto nella presente concessione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. ----------

ART. 14

Il presente atto mentre è immediatamente impegnativo e vincolante per la Concessionaria lo sarà per l'Ente solo dopo registrazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, e approvazione degli organi di controllo competenti. --

Questo atto ricevuto da me Ufficiale rogante e scritto da persona di mia fiducia con sistema meccanografico sotto la mia personale direzione si compone di: N°10 pagine di carta semplice di scrittura informatizzata e comprende l'allegato **"A"** (elaborati grafici di progetto), l'allegato **"B"** (Provvedimento unico Suap n°xxxxxx del xxxxxxxxxxx); l'allegato **"C"** Procura Speciale (composta da n. 3 pagine). Formano parte integrante del presente atto anche se pur non formalmente allegate la delibera del C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna n° 70 del 18.06.2013; n°85 del 07.05.2014 e n° xxx del xx/07/2014; esso viene da me letto ai comparenti i quali, dopo averlo dichiarato conforme a loro mandato e volere con me lo sottoscrivono qui appresso nonché sui margini delle pagine precedenti e sugli allegati. -

Il Legale Rappresentante dell'Ente Foreste della Sardegna:

dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

BOZZA CONVENZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 124 DEL 15/07/2014

Per il Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari

Dott.

L'Ufficiale Rogante

(Dott.ssa Loredana Strina)